

**REGOLAMENTO SPECIALE PER LE ARMI DEL CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA MUNICIPALE "BASSA VALSUGANA"**

ADOTTATO AI SENSI DEL D.M. N. 145 DEL 4.3.1987

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. DD.

INDICE

- ART. 1 Disposizioni generali**
- ART. 2 Tipo delle armi in dotazione**
- ART. 3 Numero delle armi in dotazione**
- ART. 4 Servizi svolti con armi**
- ART. 5 Assegnazione dell'arma**
- ART. 6 Modalità di porto dell'arma**
- ART. 7 Doveri dell'assegnatario**
- ART. 8 Custodia delle armi**
- ART. 9 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**
- ART. 10 Sostituzione delle munizioni**
- ART. 11 Consegnatario delle armi e dell'armeria**
- ART. 12 Controlli e sorveglianza**
- ART. 13 Doveri del consegnatario**
- ART. 14 Addestramento al tiro**
- ART. 15 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso od in supporto**
- ART. 16 Rinvio alle disposizioni generali**

ART. 1 – Disposizioni generali

Le norme del presente regolamento speciale, adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145 recante le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di "Agente di P.S.", hanno lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

Il presente regolamento viene adottato dal Comune in quanto aderente alla gestione associata del servizio di polizia municipale per la quale il Comune di Borgo Valsugana svolge il ruolo di Comune capofila.

ART. 2 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Municipale Bassa Valsugana, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico. Il modello ed il calibro vengono scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni, in base a criteri di economicità, efficienza e praticità rispetto alle esigenze di difesa personale.

La scelta è affidata al Comandante del Corpo sulla base dei suesposti criteri.

Non è prevista l'adozione di un modello diversificato per il personale femminile.

ART. 3 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale, **nel massimo**, al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco del comune capofila, su proposta del Comandante del Corpo e previo parere della Conferenza dei Sindaci per la gestione associata.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Commissario del Governo per la Provincia di Trento come previsto dalle norme vigenti.

Le armi ed il munizionamento vengono presi in carico su appositi registri vidimati dal Comandante del Corpo. Dai registri dovranno risultare oltre al numero anche il modello, il calibro, l'assegnatario o assegnatari dell'arma, la quantità di munizioni con il corrispondente lotto di fabbricazione nonché tutti i movimenti in entrata ed in uscita del predetto materiale d'armamento.

ART. 4 – Servizi svolti con armi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n° 145, l'arma corta in dotazione durante i seguenti servizi svolti nell'ambito territoriale di competenza:

- servizi di vigilanza al patrimonio comunale;

- servizi di pattuglia automontata diurna e notturna nonché eventuali pattuglie appiedate notturne;
- servizi di polizia giudiziaria svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria o di iniziativa come previsto dalle vigenti normative in materia;
- servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, come previsto dalle vigenti normative in materia;
- servizi di supporto e collaborazione ad altre Forze di Polizia, comandati a termine di legge e previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità, compresi il pronto intervento ed il supporto di ordine pubblico;
- in altri casi su esclusiva disposizione del Comandante del Corpo.

ART. 5 – Assegnazione dell'arma e dell'equipaggiamento

Al personale in possesso della qualifica di Agente di P.S. verranno assegnate l'arma corta, due caricatori, le fondine esterna ed interna, gli eventuali accessori e buffetteria nonché le munizioni corrispondenti al calibro dell'arma.

Ciascuna arma potrà avere anche due assegnatari.

L'arma da fuoco corta, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, viene custodita presso i locali del Corpo e **viene prelevata di volta in volta dal personale che espleta uno dei servizi indicati all'art. 4.**

L'arma verrà ritirata dal personale comandato prima dell'inizio del servizio comandato e verrà riposta al termine. Dell'ora del prelievo e della riconsegna dell'arma deve essere lasciata traccia scritta su apposito registro presente nel locale ove le armi sono custodite.

Tutto il materiale dovrà essere restituito al Corpo in pari corrispondenza, nei casi di revoca dell'assegnazione dell'arma, nei casi di sostituzione dell'arma o delle buffetterie e accessori e nei casi di sospensione o cessazione dal servizio per qualsivoglia motivo.

ART. 6 – Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno ed inserito, senza colpo in canna e non in sicura, corredata di caricatore di riserva.

Nei servizi prestati in abiti borghesi, autorizzati dal Comandante del Corpo nei casi previsti, il porto dell'arma deve avvenire in modo non visibile con apposita fondina interna, purché nell'ambito del territorio di competenza.

Il Comandante ed il Vicecomandante possono portare l'arma in modo non visibile anche quando vestono l'uniforme ed a prescindere dal servizio svolto.

Gli addetti che siano ufficiali di polizia giudiziaria regolarmente nominati ai sensi delle vigenti disposizioni possono portare l'arma in modo non visibile anche quando vestono l'uniforme su autorizzazione del Comandante.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata deve:

- Verificare al momento dell'assegnazione e del prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;

- Firmare, al momento del prelievo e della riconsegna, l'apposito registro di assegnazione temporanea;
- Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
- Segnalare immediatamente al Comandante ed in sua assenza al Vicecomandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- Fare immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, dandone avviso al Comandante od a chi ne fa le veci;

A tal fine dovrà in particolare :

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
2. evitare di tenere le armi cariche sia in servizio che all'interno dei locali;
3. evitare di abbandonare l'arma all'interno dei locali del comando, ancorché sorvegliati, ed in particolare su scrivanie od in armadi, stipetti, cassetti ecc.;
4. evitare di abbandonare l'arma sugli automezzi di servizio, ancorché chiusi a chiave;
5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
6. ispirarsi costantemente e criteri di prudenza.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce infrazione disciplinare grave, censurabile per iscritto, salvi più severi provvedimenti nei casi di recidiva.

ART. 8 – Custodia delle armi

Le armi, private dei caricatori e con la dotazione di munizionamento prevista, sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione elettronica, collocato in apposito locale all'uopo destinato.

Le munizioni di riserva vengono custodite in apposita cassaforte, anche a muro, separatamente dalle armi e dal munizionamento dotazione arma.

Qualora il numero delle armi in dotazione, stabilito ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, sia non superiore alle quindici unità, non verrà costituita l'armeria di reparto, così come previsto dall'articolo 12 comma 4 del D.M. 145/1987.

Nel caso di una dotazione di armi superiore alle quindici unità, l'armeria di reparto dovrà possedere tutti i requisiti di sicurezza e sorvegliabilità previsti dal Capo III del predetto D.M. 145/1987.

L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 9 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento, con arma priva di caricatore, devono avvenire in luogo appositamente individuato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e munizioni.

E' inoltre fatto divieto di manipolare l'arma e il munizionamento al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento.

Nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

ART. 10 – Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo od a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate, a cura del Comando, all'apposito servizio Artificieri dell'Esercito anche attraverso la Stazione Carabinieri competente per territorio.

ART. 11 – Consegnatario delle armi e dell'armeria

Il consegnatario delle armi e munizioni e dell'eventuale armeria, se costituita, è il Comandante ed in sua assenza il Vicecomandante.

Il Comandante può nominare un sub-consegnatario scegliendolo fra il personale che abbia consolidata esperienza di servizio e capacità professionale, delegandogli alcuni fra i compiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 12 – Controlli e sorveglianza

I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati quotidianamente dal Comandante ed in sua assenza dal Vicecomandante.

I Sindaci convenzionati o Assessori delegati ed il Comandante possono disporre ispezioni di controllo, diurne e notturne, come previsto dall'art. 16, comma 3 del D.M. 145/87.

Dei controlli è lasciata traccia su apposito registro dei controlli presente nel locale ove il materiale d'armamento è custodito.

ART. 13 – Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- a) La custodia della armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione;
- b) L'effettuazione dei controlli periodici;
- c) La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
- d) Disciplina le operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza.

ART. 14 – Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno tre corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comandante del Corpo provvede all'iscrizione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale ubicata nella Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n° 286.

Per ogni appartenente al Corpo viene predisposto un apposito "libretto di Tiro" come da modello in uso presso le forze di Polizia dello Stato, nel quale vengono registrati:

- possesso di autorizzazioni di porto d'arma ad uso venatorio, sportivo o di difesa;
- iscrizione al "Tiro a segno Nazionale";
- cicli di addestramento effettuati;
- risultati conseguiti.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio di competenza, gli addetti alla Polizia Municipale, purchè in possesso del tesserino di riconoscimento e regolarmente comandati ed effettuare le esercitazioni, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei soli giorni stabiliti per l'attività addestrativa e per il percorso che conduce dalla sede del Corpo al poligono e viceversa, come previsto dall'articolo 19 del D.M. 145/1987.

La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro fuori dal territorio di competenza del Corpo è comunicata dal Sindaco del comune capofila al Commissario del Governo per la Provincia di Trento almeno sette giorni prima.

Il Commissario del Governo può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 agosto 1989, n° 341).

ART. 15 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso od in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65, che lo stesso sia svolto con le armi.

In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura o Commissariato del Governo competente per territorio di appartenenza degli addetti ed al Prefetto o Commissariato del Governo competente per territorio ove il personale verrà impiegato, specificando numero degli addetti impiegati, tipo e durata presumibile del servizio.

NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 16 – Rinvio alle disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle Leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell'Ente, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.